



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 13937/2024 DEL
07/02/2024**

**NEW POLISPORTIVA
BOLOGNA SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESP ONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLOGNA (BO) VIA VEZZA 22 CAP 40127
Domicilio digitale/PEC	newpolisportivabologna@facile pec.com
Numero REA	BO - 571996
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04142611203
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Amministratore Unico	MAINI FILIPPO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

DOCUMENTO

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale
Digitally signed by Cinzia Romagnoli
Date: 04/03/2024 08:58:12 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di BOLOGNA

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	7
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	7
4 Amministratori	7
5 Attività, albi ruoli e licenze	8
6 Sede	8
7 Protocollo evaso	8

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04142611203 Data di iscrizione: 08/09/2023 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/08/2023
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', CHE E' SENZA FINI DI LUCRO, PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE I PROVENTI DELLE ATTIVITA' NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE DIVISI TRA I SOCI, ANCHE IN FORME INDIRECTE O DIFFERITE, SALVO QUANTO IN APPRESSO MEGLIO INDICATO IN BASE A ...
Poteri da statuto	ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04142611203
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Data iscrizione: 08/09/2023

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/09/2023
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 09/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: NEW POLISPORTIVA BOLOGNA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESP ONSABILITA' LIMITATA
Sigla: NEW POLISPORTIVABOLOGNA SSDARL
Data atto di costituzione: 10/08/2023

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2023

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e
controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA', CHE E' SENZA FINI DI LUCRO, PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE I PROVENTI DELLE ATTIVITA' NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE DIVISI TRA I SOCI, ANCHE IN FORME INDIRECTE O DIFFERITE, SALVO QUANTO IN APPRESSO MEGLIO INDICATO IN BASE A QUANTO SANCITO DAL D. LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021 ED HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA' :

- L'ORGANIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA DIVULGAZIONE DI OGNI TIPO DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMPRESA L'ATTIVITA' DIDATTICA, MOTORIA E RICREATIVA, FITNESS E WELLNESS, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GINNASTICA IN TUTTE LE SUE FORME, AL BODY BUILDING, ALLA DANZA E ALLE ARTI MARZIALI IN TUTTE LE SUE FORME PER LE QUALI SI AFFILIERA' A UNA FEDERAZIONE NAZIONALE E/O A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I., CON L'OBBLIGO DI OSSERVARE E DI FAR OSSERVARE AI PROPRI SOCI, TESSERATI E TERZI IN GENERE NONCHE' DI CONFORMARSI A NORME, DIRETTIVE E PROVVEDIMENTI ANCHE DISCIPLINARI DEL C.O.N.I. E/O DEI SUOI ORGANI, A STATUTI, REGOLAMENTI, DIRETTIVE E PROVVEDIMENTI ANCHE DISCIPLINARI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI A CUI ADERISCONO E/O DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I. E/O DEI LORO ORGANI A CUI LA SOCIETA' SI AFFILIERA' ;
- L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE DI OGNI TIPO, PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI E DEI SERVIZI CONNESSI, BAR, RISTORANTI, STRUTTURE RICETTIVE, PROPRIE E DI TERZI, ANCHE MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- ACCEDERE AI CONTRIBUTI NONCHE' AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PREVISTI DALLE LEGGI EMANATE ED EMANANTI DALL'UNIONE EUROPEA, DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI;
- PROMUOVERE E PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO MODELLI, DISEGNI ED EMBLEMI, DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI;
- PROMUOVERE L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GESTENDO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI, EVENTI MEETING, CONVEGNI, CONFERENZE, CONVENTION, DIBATTITI, INCHIESTE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, INTEGRANDO L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE CON ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE;
- GESTIRE ATTREZZATURE E SERVIZI COERENTI CON GLI SCOPI SOCIALI PER I PARTECIPANTI E PER I FREQUENTATORI ED UTILIZZATORI DELLE AREE ATTREZZATE;
- SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE GESTENDO UNO O PIU' PUNTI DI RISTORO;
- STAMPARE, PUBBLICARE, DISTRIBUIRE, DIFFONDERE, SIA IN PROPRIO SIA PER CONTO TERZI, LIBRI, RIVISTE, VIDEO, GIORNALI E PERIODICI IN GENERE ANCHE TRAMITE STRUMENTI MULTIMEDIALI E SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' CONNESSA, PURCHE' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTI DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI.

L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE. ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PUO' ESERCITARE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PRINCIPALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2021, A CONDIZIONE CHE L'ATTO COSTITUTIVO O LO STATUTO LO CONSENTA, COME CONSENTE, E CHE ABBIANO CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE RISPETTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, SECONDO CRITERI E LIMITI DEFINITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DELL'AUTORITA' POLITICA DA ESSO DELEGATA IN MATERIA DI SPORT, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA ADOTTARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400.

INOLTRE I PROVENTI DERIVANTI DA RAPPORTI DI SPONSORIZZAZIONE, PROMO PUBBLICITARI, CESSIONE DI DIRITTI E INDENNITA' LEGATE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATLETI NONCHE' DALLA GESTIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI CRITERI E DEI LIMITI DA DEFINIRE CON IL DECRETO DI CUI AL COMMA 1 ART 9 D.LGS. 36/2021 ED, IN OSSEQUIO AL PREDETTO DETTATO NORMATIVO, NONCHE' AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' GESTIRE IN TUTTO O IN PARTE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI AFFITTO D'AZIENDA O DI RAMO DELLA STESSA, DIRETTAMENTE E/O INDIRECTAMENTE, ACQUISTARE, COSTRUIRE, RISTRUTTURARE E AMPLIARE IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI E RICREATIVI O IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, COMPRESA LE RELATIVE AREE E ANNESSI SERVIZI ACCESSORI, QUALI POSTI DI RISTORO, RISTORANTI, BAR, MACCHINE AUTOMATICHE DI DISTRIBUZIONE, SPACCI DI ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI SPORTIVI NONCHE' PROMUOVERE

TUTTE QUELLE INIZIATIVE VOLTE AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE COMPRESI L'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CORSI PROPEDEUTICI, DI AVVIAMENTO ALLO SPORT, DI SQUADRE, DI OGNI ALTRA ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E MOTORIA ANCHE A SCOPO MEDICO RIABILITATIVO E FISIOTERAPICO E/O IGIENICO-ESTETICO, DI ATTIVITA' CULTURALI QUALI CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE, PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO, DI VIAGGI E VACANZE SPORTIVO-RICREATIVE, DI MANIFESTAZIONI, TORNEI, GARE E SPETTACOLI SPORTIVO-RICREATIVI, RICERCA E PROMOZIONE DI SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITA' E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELL'IMMAGINE SOCIETARIA MEDIANTE MODELLI, DISEGNI ED EMBLEMI E MEDIANTE MEZZI INFORMATICI, INTERNET E SIMILARI.

PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA':

- AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI E DALLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI;
- CONCORRERE A GARE DI APPALTO INDETTE DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ED ENTI PRIVATI E PARTECIPARE A CONCORSI O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE;
- ESERCITARE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA, ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', E, IN VIA STRUMENTALE, RISPETTO ALLE ATTIVITA' PRIMA INDICATE, COMPIERE ATTIVITA' FINANZIARIE, E CIOE' CONCEDERE PRESTITI, FIDEIUSSIONI, MUTUI, ALLE SOCIETA' NELLE QUALI PARTECIPA E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE (ESCLUSO IL LEASING FINANZIARIO E TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE ALLE S.I.M.), BANCARIE, IMMOBILIARI E MOBILIARI, NECESSARIE E UTILI;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CON ESPRESSA ESCLUSIONE, COMUNQUE, DEL LEASING ATTIVO E DI OGNI FINALITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO;
- CONTRARRE MUTUI E FINANZIAMENTI, CONCEDENDO GARANZIE ANCHE IPOTECARIE SU IMMOBILI DELLA SOCIETA' ANCHE A FAVORE DI TERZI MA SOLO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE;
- ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE CON OGGETTO AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO, NEI LIMITI DI LEGGE, E CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI FINALITA' DI COLLOCAMENTO.

IN RELAZIONE A TALE OGGETTO SOCIALE E, QUINDI, CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE, ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE E SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO, LA SOCIETA' POTRA':

- PARTECIPARE FINANZIARIAMENTE E OPERATIVAMENTE AD ALTRE SOCIETA', "JOINT VENTURE", SOCIETA' MISTE, CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO;
- CONCEDERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA A FAVORE DI SOCIETA' DEL PROPRIO GRUPPO O DI TERZI, NEI LIMITI DI LEGGE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI RAPPORTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
- RILEVARE AZIENDE O RAMI D'AZIENDA;
- ESERCITARE IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO ORGANIZZATIVO, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO E IN PARTICOLARE NEL RISPETTO DEL LIMITE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2361 CODICE CIVILE.

LA SOCIETA' POTRA' ACQUISTARE O CONCEDERE LICENZE E SUB LICENZE NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI FRANCHISING (CONTRATTO DI LICENZA E CONCESSIONE ESCLUSIVA DI BENI IMMATERIALI); L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZAZIONE ECONOMICA, LA CESSIONE, LA LICENZA DI DIRITTI D'AUTORE, MARCHI, BREVETTI COMMERCIALI E INDUSTRIALI E COMUNQUE DI BENI IMMATERIALI SIA ITALIANI CHE ESTERI.

E' ESCLUSA OGNI FINALITA' LUCRATIVA E QUINDI CON ESPRESSO DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOCI, SALVO QUANTO CONCESSO DAL D.LGS. 36/2021 E NEL PROSIEGUO DEL TESTO DETTAGLIATAMENTE DISCIPLINATO, SOTTO QUALSIASI FORMA, DIRETTA O INDIRETTA, ANCHE IN SEDE DI SCIoglimento E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE, CON LE ECCEZIONI INFRA MEGLIO DETTE. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' CHE RIENTRINO NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITINO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' VIETATA.

IL TUTTO DOVRA' ESSERE SVOLTO IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI E ALLE NORME ETICO -MORALI-COMPORTAMENTALI DELLO SPORT, ALLE NORME E DIRETTIVE DEL CONI, DEL CIO, DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI CUI LA STESSA E' LIBERA DI ADERIRE E ALLE CUI NORME DOVRA' CONFORMARSI. LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VIENE RICONOSCIUTA, AI FINI SPORTIVI, DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. LA CERTIFICAZIONE DELLA EFFETTIVA NATURA DILETTANTISTICA DELL'ATTIVITA' E' SVOLTA DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, AI FINI DELLE NORME CHE L'ORDINAMENTO RICOLLEGA A TALE QUALIFICA ED

AVVIENE MEDIANTE L'ISCRIZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT, IL QUALE TRASMETTE ANNUALMENTE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE L'ELENCO DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IVI ISCRITTE. IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT, AVVALENDOSI DELLA SOCIETA' SPORT E SALUTE S.P.A., ESERCITA LE FUNZIONI ISPETTIVE, AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DELL'AUTORITA' POLITICA DA ESSO DELEGATA IN MATERIA DI SPORT, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SONO INDIVIDUATE LE NORME DI COORDINAMENTO NECESSARIE AL FINE DI ASSICURARE L'UNICITA', LA COMPLETEZZA, LA PERIODICITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA. IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE CAPO, IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DIFFIDA GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI DILETTANTISTICI A REGOLARIZZARE I COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI ENTRO UN CONGRUO TERMINE, COMUNQUE NON INFERIORE A VENTI GIORNI. NEL CASO DI IRREGOLARITA' NON SANABILI O NON SANATE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT REVOCA LA QUALIFICA DI ENTE DILETTANTISTICO.

Poteri

poteri da statuto

ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI.

ARTICOLO 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA INOLTRE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI E AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

ARTICOLO 22 - BILANCIO E UTILI

SUSSISTE L'OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, CHE SARANNO APPROVATI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI SECONDO LE MODALITA' ANALITICAMENTE INDICATE IN PROSIEGUO E NEL CORPO DEL PRESENTE STATUTO SOCIALE.

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

IL BILANCIO E' PRESENTATO AI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO; QUALORA PARTICOLARI ESIGENZE, RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', LO RICHIEDANO, IL BILANCIO PUO' ESSERE APPROVATO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

IN QUEST'ULTIMO CASO GLI AMMINISTRATORI DEVONO VERIFICARE LE RAGIONI DELLA DILAZIONE E SEGNALARE TALI RAGIONI IN SENO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE O, SE NON TENUTI A REDIGERLA, NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL CINQUE PER CENTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

CAPITALE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REINVESTITI PER FINALITA' CONFORMI ALL'OGGETTO SOCIALE, QUALORA LA LEGGE NON DISPONGA DIVERSAMENTE. FATTA SALVO QUANTO INFRA MEGLIO SPECIFICATO IN OTTEMPERANZA AL CITATO D.LGS. 36/2021, E' VIETATA QUALSIASI DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOCI NONCHE' QUALSIASI DISTRIBUZIONE DI UTILI, ANCHE INDIRETTA, LAVORATORI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, ANCHE NEL CASO DI RECESSO O DI QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI SCIoglIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO. SI APPLICA L'ART. 3, COMMA 2, ULTIMO PERIODO E IL COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112 NONCHE' QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36.

LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DESTINA INOLTRE, COMPATIBILMENTE CON LE VIGENTI NORME DEL CODICE CIVILE, EVENTUALI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA O ALL'INCREMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO. AI FINI DI CUI AL COMMA 1 E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAI COMMI 3 E 4-BIS DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 36/2021, E' VIETATA LA DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATI, A SOCI OD ASSOCIATI, LAVORATORI E COLLABORATORI, AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, ANCHE NEL CASO DI RECESSO O DI QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI SCIoglIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL PRESENTE COMMA, SI APPLICA L'ARTICOLO 3, COMMA 2, ULTIMO PERIODO, E COMMA 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112.

L' ENTE DILETTANTISTICO PUO' DESTINARE, COME EFFETTIVAMENTE DESTINA, COMPATIBILMENTE CON LE NORME DEL CODICE CIVILE, UNA QUOTA INFERIORE AL CINQUANTA PER CENTO DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE ANNUALI, DEDOTTE EVENTUALI PERDITE MATURATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO DAI SOCI, NEI LIMITI DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE GENERALE ANNUO DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E DI IMPIEGATI, CALCOLATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DELL'ESERCIZIO SOCIALE IN CUI GLI UTILI E GLI AVANZI DI GESTIONE SONO STATI PRODOTTI, OPPURE ALLA DISTRIBUZIONE, ANCHE MEDIANTE AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE O L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, DI DIVIDENDI AI SOCI, IN MISURA COMUNQUE NON SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO.

E' AMMESSO IL RIMBORSO AL SOCIO DEL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO O AUMENTATO NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3.

AL FINE DI INCORAGGIARE L'ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E DI PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIE, LA QUOTA PREDETTA E' AUMENTATA, COME LA SOCIETA' DESTINA, FINO ALL'OTTANTA PER CENTO PER GLI ENTI DILETTANTISTICI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 3 ART 8 D.LGS. 36/2021, DIVERSI DALLE SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2512 DEL CODICE CIVILE CHE GESTISCONO PISCINE, PALESTRE O IMPIANTI SPORTIVI IN QUALITA' DI PROPRIETARI, CONDUTTORI O CONCESSIONARI. L'EFFICACIA DI TALE MISURA E' SUBORDINATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Altri riferimenti statuari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro
Deliberato: 100,00
Sottoscritto: 100,00
Versato: 100,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI

LA SOCIETA' POTRA' ACQUISIRE DAI SOCI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI, A TITOLO ONEROSO O GRATUITO, CON O SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CHE REGOLANO LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE IN MATERIA. I TITOLI DI DEBITO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 2483 C.C. LA DELIBERA DETERMINERA' IL VALORE NOMINALE E LE CARATTERISTICHE DI CIASCUN TITOLO, I LIMITI E LE MODALITA' DELL'EMISSIONE, LE CONDIZIONI DEL PRESTITO E LE MODALITA' DEL RIMBORSO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO DEI SOTTOSCRITTORI ALLA RESTITUZIONE DEL CAPITALE E AGLI INTERESSI ED ALLA CIRCOSTANZA SE I TEMPI E L'ENTITA' DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI POSSANO VARIARE IN DIPENDENZA DI PARAMETRI OGGETTIVI ANCHE RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA SOCIETA'. LA RELATIVA DELIBERA E' DI COMPETENZA DEI SOCI ED E' ASSUNTA CON LE MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE PER LA MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/11/2023

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100,00 Euro

Proprieta'

MAINI FILIPPO

Quota di nominali: 100,00 Euro

Di cui versati: 100,00

Codice fiscale: MNAFPP03L27A944M

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

PIANORO (BO) VIALE RISORGIMENTO 4 CAP 40065

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 24/11/2023

Data deposito: 30/11/2023

Data protocollo: 30/11/2023

Numero protocollo: BO -2023-126154

4 Amministratori

Amministratore Unico

MAINI FILIPPO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

MAINI FILIPPO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a BOLOGNA (BO) il 27/07/2003
Codice fiscale: MNAFPP03L27A944M
PIANORO (BO)
VIA FRATELLI DALL OLIO 44 CAP 40065

carica

socio unico
dal 30/11/2023
Data iscrizione: 25/01/2024

carica

amministratore unico
Data atto di nomina: 19/01/2024
Data iscrizione: 04/03/2024
Durata in carica: a tempo indeterminato

5 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività 26/08/2023

dell'impresa

Attività prevalente

GESTIONE DI PALESTRA

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 26/08/2023

attività prevalente esercitata
dall'impresa

GESTIONE DI PALESTRA

attività esercitata nella sede legale

GESTIONE DI PALESTRA

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività
in data 26/08/2023
presentata presso comune

6 Sede

Indirizzo Sede legale

BOLOGNA (BO)
VIA VEZZA 22 CAP 40127

Domicilio digitale/PEC

newpolisportivabologna@facilepec.com

Partita IVA

04142611203

Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

BO - 571996

7 Protocollo evaso

**Protocollo n. 13937/2024
del 07/02/2024**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• cessazione amministratori

Data atto: 19/01/2024

Data iscrizione: 04/03/2024

scritta

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 19/01/2024

Data iscrizione: 04/03/2024

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/03/2024

• **MAINI PIERO**

Codice fiscale: MNAPRI58B08A944H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 10/08/2023 DATA PRESENTAZIONE 17/08/2023

DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 04/03/2024

• **MAINI FILIPPO**

Codice fiscale: MNAFPP03L27A944M

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: MAINI FILIPPO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VLE RISORGIMENTO, 4 PIANORO (BO) - ITALIA

Data iscrizione: 04/03/2024

• **MAINI FILIPPO**

Codice fiscale: MNAFPP03L27A944M

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO